



COMUNICATO UFFICIALE N.235
235/1
COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI

ERRATA CORRIGE AL C.U.N.231 DELL'11 FEBBRAIO 2016

Alla pagina 1 leggesi come segue:

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 21 Gennaio 2016, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Alla pagina 12 leggesi come segue:

24) Ricorso della calciatrice Carla Vanessa DA SILVA FERREIRA/A.S.D.S.S.LAZIO C/5 FEMM.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/10/2015 la sig.na Carla Vanessa DA SILVA FERREIRA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.S.S.LAZIO C/5 FEMM. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.16.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.5.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.10.250,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.S.S.LAZIO C/5 FEMM. al pagamento in favore della sig.na Carla Vanessa DA SILVA FERREIRA della somma di €.10.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Alla pagina 13 leggasi come segue:

25) Ricorso del calciatore Antonio AMATO/S.C.VALLEE D'AOSTE S.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/10/2015 il sig.Antonio AMATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. al pagamento in favore del sig.Antonio AMATO della somma di €.2.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 18 Febbraio 2016

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Antonio Cosentino